



ALLEGATO A)  
**STATUTO**  
**NATUROSANDRA**  
**Associazione di Promozione Sociale (APS)**

**ART. 1**

**(Denominazione, sede e durata)**

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore"), l'Associazione Culturale non riconosciuta di Promozione Sociale (APS), ed Ente del Terzo Settore (ETS) denominata "NATUROSANDRA Associazione di Promozione Sociale", siglabile "NATUROSANDRA APS".

La denominazione ne costituisce peculiare segno distintivo e quindi verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l'Associazione intenderà adottare.

L'Associazione non ha fini di lucro.

L'Associazione ha sede in San Dorligo della Valle (TS).

Il trasferimento della sede al di fuori del Comune comporta una modifica statutaria e deve essere approvato con un'Assemblea straordinaria degli Associati. Il trasferimento della sede all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e viene deliberato dall'Organo di Amministrazione. Ogni variazione della sede sociale dovrà essere comunicata agli uffici competenti.

L'Associazione opera prevalentemente nel Comune di San Dorligo della Valle – Dolina e nei comuni limitrofi, ma può svolgere attività su tutto il territorio regionale e nazionale.

L'Associazione potrà partecipare ad altre associazioni aventi scopi analoghi e complementari, nonché ad Enti con scopi sociali ed umanitari in linea con i propri scopi e finalità.

L'Associazione ha durata illimitata.

**ART. 2**

**(Finalità, scopi, attività)**

**Finalità**

L'Associazione Naturosandra è un ente senza scopo di lucro che si propone di aiutare sia gli individui singolarmente che la comunità fornendo vari servizi di supporto e aiuto.

In particolare l'Associazione si occupa di:

- Sostenere le famiglie nell'educazione dei figli
- Favorire esperienze inclusive rivolte a tutti i membri della comunità
- Diffondere e valorizzare l'approccio olistico alla vita quotidiana
- Promuovere scambi di informazioni su varie tematiche di interesse generale
- Promuovere la cura e la tutela dell'ambiente

**Scopi**

L'Associazione è apartitica e aconfessionale e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri soci, dei loro familiari o di terzi.

Essa opera nei seguenti settori, di cui alle lettere d), i), l), t) e u) dell'art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117:

*Devis Vasto*

*[Signature]*

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della L.28/03/2003, n.53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse generale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

### Attività

L'Associazione è indipendente, neutrale ed autonoma.

Per perseguire i propri scopi l'associazione svolge le seguenti attività:

- Organizzare e gestire centri estivi, centri ricreativi diurni, doposcuola, laboratori didattici, campi scuola e attività educative rivolte a minori dai 3 ai 14 anni, con particolare attenzione al rapporto con la natura e all'educazione ambientale.
- Fornire informazioni e competenze di vario genere importanti nell'ambito dell'accudimento e gestione dei bambini e ragazzi al fine di poter aiutare a stabilire e/o a migliorare l'equilibrio emotivo e familiare in modo sano e consapevole.
- Organizzare corsi per guidare all'ascolto e consapevolezza del proprio corpo fornendo strumenti utili al rilassamento e al riequilibrio energetico.
- Tutelare e valorizzare il patrimonio naturale e l'ambiente della conoscenza e della cura della Val Rosandra e del territorio del Carso triestino attraverso escursioni, laboratori di educazione ambientale, iniziative di cittadinanza attiva, pulizia e manutenzione di aree verdi in collaborazione con enti pubblici e associazioni locali.
- Realizzare eventi, laboratori creativi, attività sportive dilettantistiche a carattere ludico-motorio, spettacoli e momenti di aggregazione sociale volti a favorire l'inclusione e la coesione comunitaria.
- L'associazione intende, attraverso eventi di convivialità, ricordare l'importanza delle diverse tradizioni e del loro tramandarsi nelle generazioni in quanto rappresentano parte delle radici di un popolo.
- Creare iniziative di scambio e collaborazione tra le comunità italiana e slovena del territorio, valorizzando il carattere bilingue e multiculturale della Val Rosandra.
- Sostenere la beneficenza, il sostegno a distanza, la cessione gratuita di beni, la raccolta fondi e beni destinati a sostenere famiglie in difficoltà del territorio e progetti educativi per minori.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei soci e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione potrà, inoltre, assumere ogni iniziativa ritenuta utile e opportuna, stipulare accordi, contratti e convenzioni con la PA, con Associazioni, Fondazioni, altre Organizzazioni e con soggetti privati anche internazionali.

L'Associazione, inoltre, potrà:

- esercitare attività di *raccolta fondi* anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontarie e volontari e dipendenti.
- Potrà raccogliere fondi anche attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico;

- esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
- compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare ed immobiliare utili per il raggiungimento degli scopi sociali;
- utilizzare competenze esterne per il perseguimento dei propri scopi;
- assumere o concedere fidejussioni e garanzie di ogni tipo, a favore proprio o di terzi;
- erogare premi e borse lavoro per le e i partecipanti alle attività organizzate dall'Associazione;
- richiedere finanziamenti, accettare sponsorizzazioni e liberalità, ricorrere ad abbinamenti pubblicitari per il sostegno delle finalità statutarie e per la copertura dei costi di realizzazione.

L'Associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale, previa delibera assembleare ordinaria.

Per il perseguimento delle suddette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario, libero e gratuito dei propri soci.

Soltanto se necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale statutariamente previste e al perseguimento delle finalità associative, l'Associazione potrà, inoltre, assumere dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri soci. In ogni caso il numero dei lavoratori non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero di volontari o al cinque per cento del numero dei soci.

### ART. 3

#### (Soci)

Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Non è ammessa la costituzione del vincolo associativo a tempo determinato. Lo status di socio può venire meno solo nei casi e nei modi previsti dal presente Statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I soci hanno l'obbligo di osservare lo statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative.

Non è ammessa la trasferibilità delle quote e dei relativi diritti.

L'Ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti i soci, le cariche associative sono elettive e tutti i soci possono esservi nominati. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo i diritti e i doveri nei confronti dell'Associazione.

I soci minorenni possono essere rappresentati in assemblea da uno dei due genitori o dal tutore legale. I soci minorenni non possono partecipare all'elettorato passivo.

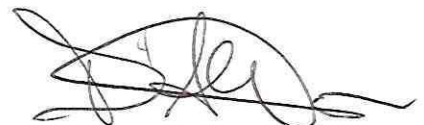
Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendono collaborare al loro raggiungimento.

Possono essere ammessi come associati anche altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.

### ART. 4

#### (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo di Amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- L'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- La dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

In considerazione delle finalità e della tipologia di associazione, il Consiglio di Amministrazione può delegare il legale rappresentante pro-tempore dell'Associazione o altro componente il Consiglio di Amministrazione, a decidere sull'ammissione o sul rigetto della domanda, verificati i requisiti richiesti e la presenza o meno di ulteriori motivi ostativi. La decisione del delegato è soggetta a ratifica del Consiglio di Amministrazione entro 60 giorni, trascorsi i quali si intende comunque definitivamente accettata, con effetti *ex tunc*, ossia dal momento in cui è stata accettata dal delegato.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata alla persona interessata e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro dei soci.

Qualora l'Organo di Amministrazione non accolga una richiesta, entro 60 giorni deve motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla alle interessate o agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accettata dall'Organo di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea che, se non appositamente convocata, delibera sulle domande non accolte in occasione della sua successiva convocazione.

## ART. 5 (Diritti ed obblighi dei soci)

I soci si dividono in:

- Soci fondatori
- Soci ordinari

**Sono soci fondatori** coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione.

**Sono soci ordinari** coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio secondo quanto disposto dall'articolo 4) del presente Statuto.

Tutti i soci hanno diritto di voto e i soci maggiorenni sono eleggibili alle cariche sociali.

I soci hanno inoltre diritto di:

- a. eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- b. ricevere, all'atto dell'ammissione, la tessera sociale di validità annuale.
- c. ricevere informazione circa le attività dell'Associazione, controllarne l'andamento e partecipare in modo attivo alla vita associativa;
- d. usufruire dei servizi comuni dell'Associazione;
- e. concorrere all'elaborazione e approvare il programma di attività.
- f. Esaminare i libri sociali (art. 24 statuto)

I soci hanno l'obbligo di:

- corrispondere la quota associativa annuale nell'entità e nei termini stabiliti dall'Assemblea;
- rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni prese dagli organi sociali;
- prestare eventualmente la propria opera come previsto dall'art. 2 del presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo può richiedere ogni anno a ciascun associato ulteriori contributi da corrispondere, determinati in funzione dello svolgimento dei programmi sociali da attuare.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci, fin dal momento della loro iscrizione nel libro dei soci, con esclusione del diritto di voto per il quale è necessario che il socio sia iscritto nel libro soci da almeno tre mesi prima di quello fissato per l'assemblea; i soci, inoltre, per esercitare i diritti sociali, devono essere in

regola con il pagamento della quota associativa.). I soci possono farsi rappresentare da altro socio purché munito di delega scritta. In nessun caso un socio può ricevere più di tre deleghe.

I Soci minorenni votano al compimento della maggiore età. Fino a quel momento possono essere rappresentati in assemblea da uno dei due genitori o dal tutore legale. I Soci minorenni non possono partecipare all'elettorato passivo.

#### **Art. 6**

##### **(Perdita della qualifica di socio)**

La qualità di socio si perde mancato versamento della quota sociale, per decesso, dimissioni, e per esclusione.

Il mancato versamento della quota sociale annuale può essere causa di esclusione del socio qualora, su richiesta scritta inviata dal Consiglio Direttivo, il socio non adempia entro il termine indicato. L'esclusione del socio per mancato versamento della quota annuale comporta la cancellazione dal libro soci e la perdita di tutti i diritti sociali.

La perdita della qualità di Socio per qualsiasi causa comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione, sia all'esterno per designazione o delega.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un socio, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote versate né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

#### **Art. 7**

##### **(Dimissioni)**

Il diritto di recesso va esercitato mediante presentazione di una comunicazione in alternativa con le seguenti modalità:

1. Con lettera raccomandata A.R. indirizzata al Presidente o all'Organo di Amministrazione.
2. Mediante messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Associazione
3. Con dichiarazione scritta consegnata a mani al Presidente o ad un membro dell'Organo di Amministrazione

#### **Art. 8**

##### **(Esclusione)**

Oltre che nei casi previsti per legge, l'Organo di Amministrazione può deliberare l'esclusione del socio:

- a. che violi le norme statutarie, gli eventuali regolamenti o le deliberazioni degli organi dell'Associazione;
- b. che ponga in essere condotte contrastanti con i principi dell'Associazione delineati nel presente Statuto;
- c. che in qualunque modo danneggi moralmente e materialmente l'Associazione o gli organi componenti.

Il provvedimento di esclusione, pronunciato dall'Organo di Amministrazione, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre quindici giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso il socio può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata all'Organo di Amministrazione a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. L'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, il socio interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso; può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

#### **ART. 9**

##### **(Organi sociali)**

L'Associazione dispone dei seguenti organi:

- a. Assemblea Generale dei soci;
- b. Organo di Amministrazione;

*Stefano Vasta*

*[Firma illeggibile]*

- c. Organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;
- d. Organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Gli Organi restano in carica per tre esercizi finanziari e scadono alla data di convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio del loro mandato; i componenti sono rieleggibili.

Ogni carica associativa ha diritto ai rimborsi previsti per le spese vive che risultino documentate e preventivamente autorizzate dall'Organo di Amministrazione nella prima riunione utile.

#### **Art.10 (Assemblea)**

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione ed è convocata dal Presidente dell'Associazione a seguito di delibera dell'Organo di Amministrazione almeno una volta l'anno entro il trenta aprile per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario consuntivo.

L'Assemblea può essere altresì convocata ogni qualvolta l'Organo di Amministrazione lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta motivata di almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea può essere convocata dal Presidente dell'Associazione con delibera dell'Organo di Amministrazione anche fuori dalla sede sociale, purché all'interno della provincia in cui ha sede l'associazione. Il luogo viene scelto dall'Organo di Amministrazione

L'Assemblea viene presieduta dal Presidente dell'Associazione con il compito di gestire l'eventuale votazione, far seguire l'ordine del giorno e regolare e/o moderare gli interventi; in caso di assenza o impedimento del Presidente l'assemblea è presieduta dal Vicepresidente se eletto oppure dal Consigliere più anziano. L'Assemblea provvede a nominare un segretario della riunione con il compito di redigere il verbale.

#### **Art. 11 (Convocazione dell'Assemblea)**

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione mediante invio di messaggio di posta elettronica o a mezzo telefono attraverso un messaggio sms o attraverso altre piattaforme come Whatsapp o Telegram, etc, se espressamente autorizzato nella richiesta di iscrizione, o con invio di raccomandata semplice o posta semplice all'indirizzo indicato nella domanda di ammissione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

#### **Art. 12 (Diritto di voto in Assemblea)**

Possono intervenire in Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci, tenendo però conto delle limitazioni previste dall'articolo 6) del presente Statuto (per poter esercitare il diritto di voto in assemblea i soci devono essere iscritti nel libro soci da almeno tre mesi prima della data fissata per l'assemblea e devono aver pagato la quota sociale annua)

I soci assenti potranno farsi rappresentare da un altro socio rilasciandogli delega scritta (con il massimo di tre deleghe per socio).

A ciascun socio (o socio rappresentato mediante delega) spetta un singolo voto.

Il socio minorenne viene rappresentato in assemblea da uno dei due genitori o dal tutore o da chi ne fa le veci.

Gli Amministratori **non hanno diritto di voto** nelle deliberazioni assembleari di approvazione del bilancio e in quelle riguardanti la loro responsabilità.

Le votazioni avvengono di norma per alzata di mano; possono effettuarsi a scrutinio segreto le votazioni per l'elezione degli organi sociali, purché tale modalità venga richiesta dalla maggioranza dei soci presenti fisicamente o per delega all'Assemblea.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e conservato nella sede dell'Associazione.

È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, qualunque sia l'argomento da trattare, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura dell'associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

### **Art. 13**

#### **(Assemblea –competenze inderogabili)**

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- Nomina e revoca i componenti dell'Organo di Amministrazione;
- Nomina e revoca le componenti dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione;
- Approva il rendiconto economico annuale, consuntivo entro il trenta aprile di ogni anno;
- Delibera sulle proposte dell'Organo di Amministrazione in merito alla determinazione delle quote associative annuali;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- Approva i Regolamenti interni;
- Delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- Delibera sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- Delibera sulla scelta delle attività di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

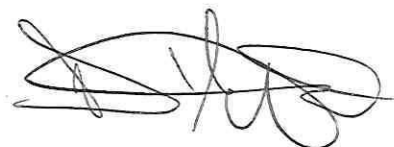
### **Art.14**

#### **(Assemblea – quorum costitutivi e deliberativi)**

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Le delibere sono adottate con la maggioranza dei voti espressi dai soci presenti oltre alle eventuali deleghe con i limiti di cui sopra. Tra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno 24 ore.

L'Assemblea straordinaria indetta per deliberare su

- modifiche statutarie
- trasformazione
- fusione



- scissione
- scioglimento, liquidazione e devoluzione del patrimonio

dell'Associazione deve costituirsi in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto presenti fisicamente o per delega e in seconda convocazione con la presenza di almeno il cinquanta per cento più uno (50% più 1) dei soci aventi diritto al voto presenti fisicamente o per delega. Le deliberare devono essere prese, sia in prima che in seconda convocazione col voto favorevole di almeno tre quarti delle socie e dei soci aventi diritto al voto presenti fisicamente o per delega.

Tra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno 24 ore.

### Art. 15

#### (L'Organo di Amministrazione)

L'Organo di Amministrazione è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione e persegue gli obiettivi istituzionali dell'Associazione

L'Organo di Amministrazione viene eletto dall'Assemblea ed è costituito da un numero minimo di *tre* ad un numero massimo di *sette* componenti eletti dall'Assemblea, che ne determina il numero ad ogni rinnovo di mandato. Il Presidente uscente farà presente all'Assemblea riunitasi per il rinnovo delle cariche la necessità di aumentare o meno il numero dei consiglieri.

La totalità degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate tra i propri associati dalle APS associate.

L'Organo di Amministrazione così eletto dall'Assemblea provvederà poi ad eleggere al suo interno il Presidente.

L'Organo di Amministrazione dura in carica per tre esercizi finanziari e scade alla data di convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio del suo mandato. I suoi componenti sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Ai componenti l'Organo di Amministrazione potrà essere riconosciuto un compenso per il loro lavoro, deliberato dall'Assemblea dei soci su proposta dell'organo di amministrazione stesso e nel rispetto dei limiti previsti all'art. 8 co. 3 Lett a) del CTS.

Gli Amministratori che perdano la qualifica di Socio decadono automaticamente dall'Organo di Amministrazione.

Nel caso di cessazione di un Amministratore per qualsiasi motivo, l'Organo di Amministrazione provvederà alla sua sostituzione con il primo dei non eletti. Il nuovo Amministratore dura in carica per lo stesso periodo degli altri Amministratori. Nel caso in cui venga meno la maggioranza degli Amministratori, l'intero Organo di Amministrazione si considera decaduto ed occorre dar luogo alla rielezione integrale.

Gli Amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste nell'art. 26 c. 6 del Codice del Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

#### COMPENSO AI COMPONENTI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Ai componenti il Consiglio Direttivo potrà essere riconosciuto un compenso per il loro lavoro, deliberato dall'Assemblea dei soci su proposta dell'organo di amministrazione stesso e nel rispetto dei limiti previsti all'art. 8 co. 3 Lett a) del CTS.

Ai consiglieri è altresì riconosciuto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute in relazione alla carica ricoperta e ove ne ricorrano i presupposti.

L'Organo di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal componente più anziano anagraficamente.

L'Organo di Amministrazione viene convocato dal Presidente almeno due volte l'anno, nonché ogni volta che ne venga fatta motivata richiesta da almeno due terzi dei suoi componenti.

La seduta dell'Organo di Amministrazione è valida con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. L'Organo di Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti. Di ogni riunione viene

*Alexio Vento*

*[Firma illeggibile]*

redatto apposito verbale. I verbali, sottoscritti dal verbalizzante nonché da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

È possibile tenere le riunioni dell'Organo di Amministrazione, qualunque sia l'argomento da trattare, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'Organo di Amministrazione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura dell'associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Delle riunioni dell'Organo di Amministrazione viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione.

L'Organo di Amministrazione può delegare uno o più dei suoi componenti ad esercitare il potere di compiere determinati atti in nome e per conto dell'Associazione.

## Art. 16

### (Organo di Amministrazione – competenze)

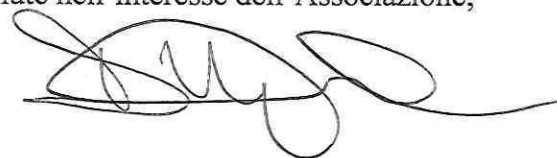
L'Organo di Amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di Amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee guida approvate dall'Assemblea;
- provvedere alla nomina, al suo interno, del Presidente con anche funzioni di Legale Rappresentante;
- provvedere alla eventuale nomina di un Vicepresidente se ritenuto opportuno dall'Organo di Amministrazione;
- elaborare il programma annuale delle attività dell'Associazione da sottoporre al parere ed all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- amministrare il patrimonio sociale;
- curare il perseguimento degli scopi statutari e salvaguardare l'interesse dei soci e dell'Associazione nei confronti di enti pubblici e privati e più in generale nei confronti di terzi;
- operare quale garante dell'Associazione nel rispetto del presente Statuto;
- proporre i Regolamenti interni;
- deliberare sull'ammissione dei soci;
- curare l'annotazione delle nuove aderenti nel Libro dei soci;
- verificare il regolare versamento da parte dei soci della quota associativa;
- ratificare eventuali decisioni urgenti assunte dal Presidente;
- predisporre il bilancio consuntivo;
- convocare l'Assemblea e presentare annualmente alla stessa il bilancio consuntivo e una relazione dell'attività svolta;
- indicare i criteri di determinazione della quota di iscrizione;
- stabilire i criteri di riconoscimento delle spese rimborsabili sostenute nell'interesse dell'Associazione;

*Alexia Varte*



- delibera sull'esclusione dei soci;
- provvedere all'accettazione di donazioni e lasciti;
- deliberare sul trasferimento della sede nell'ambito del comune;
- deliberare in merito al reperimento del personale utile per lo svolgimento delle attività associative;
- deliberare sulla possibilità di avvalersi di competenze scientifiche anche esterne all'Associazione;
- provvedere al mantenimento dei contatti istituzionali;
- formulare le opportune richieste di contributi alla Comunità Europea, a Stato, Regione, Provincia, Enti Locali e quanti altri possano sostenere le finalità dell'Associazione;
- proporre all'Assemblea dei soci eventuali modifiche da apportare allo Statuto.

## Art. 17 (Presidente e Vicepresidente)

### **Presidente.**

Viene eletto dall'Organo di Amministrazione tra i suoi membri ed è il Rappresentante Legale dell'Associazione; dura in carica quanto l'organo che lo ha eletto.

Cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Organo di Amministrazione con le stesse modalità previste per l'elezione; è rieleggibile senza limiti di mandato. Al Presidente spetta la firma e la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio; garantisce, inoltre, la realizzazione del programma di attività, nonché le iniziative che in caso di urgenza si rivelassero necessarie.

Di queste iniziative vengono immediatamente informati gli altri componenti dell'Organo di Amministrazione, cui spettano, nella prima riunione utile, la valutazione e la ratifica.

Presiede l'Assemblea dei soci, l'Organo di Amministrazione, cura l'ordinato svolgimento dei lavori, verifica il rispetto dello Statuto e dei Regolamenti, sottoscrive il verbale dell'Assemblea, cura la custodia dello stesso presso i locali dell'Associazione.

### **Vicepresidente**

L'Organo di Amministrazione ha la facoltà di poter nominare al suo interno un Vicepresidente che ha la funzione di sostituire il Presidente nel caso in cui questo sia assente o impossibilitato ad espletare le sue funzioni. Nell'adempimento dell'incarico svolge tutti i compiti propri del Presidente, *inclusa la rappresentanza dell'Associazione*.

In caso di dimissioni del Presidente, spetta al Vicepresidente se eletto, di convocare entro trenta giorni l'Organo di Amministrazione per l'elezione del nuovo Presidente. In mancanza della figura del Vicepresidente, è compito del consigliere più anziano di età di convocare entro trenta giorni l'Organo di Amministrazione stesso per l'elezione di un nuovo Presidente.

## Art. 18 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge (art. 30 del Codice del Terzo Settore).

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 c. 2, del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 8 giugno 2001 n. 231 qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione Legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.




I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **Art. 19**

##### **(Revisione Legale dei conti)**

Qualora siano superati i limiti previsti dall'art. 31 D.LGS 117/2017 e s.m.i. dev'essere nominato un Collegio dei revisori dei conti, in numero di due, le cui attribuzioni sono quelle dettate dalla medesima norma, con funzioni di verifica della contabilità e del bilancio.

La durata dell'incarico è di due esercizi, sino all'approvazione del bilancio.

#### **Art. 20**

##### **(Patrimonio)**

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi e altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### **Art. 21**

##### **(Divieto di distribuzione degli utili)**

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **Art. 22**

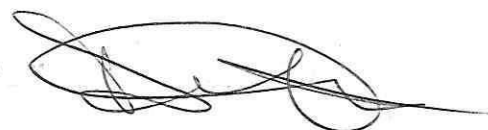
##### **(Risorse economiche)**

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali:

- a. quote e contributi degli associati;
- b. eredità, donazioni, legati;
- c. contributi dello Stato, di enti locali, di enti e istituzioni pubbliche, anche finalizzate al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d. contributi dell'Unione Europea e di organismi convenzionati;
- e. proventi delle cessioni di beni e servizi alle associate, agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento di obiettivi istituzionali;
- f. erogazioni liberali delle associate, degli associati o di terzi;
- g. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- h. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'Associazione di Promozione Sociale;
- i. entrate derivanti da attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

L'adesione all'Associazione comporta il versamento di una quota annuale. I soci possono versare ulteriori contributi e disporre legati o lasciti.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento della quota associativa annuale, e sono comunque a fondo perduto, non ripetibili né rivalutabili; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.



Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

### **Art.23** **(Bilancio di esercizio)**

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione. L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio è predisposto dall'Organo di Amministrazione, viene approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

### **Art.24** **(Libri)**

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro dei soci, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

I soci hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta scritta all'Organo direttivo, che provvederà a mettere a disposizione i libri entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta e potranno essere consultati solamente presso la sede sociale.

### **Art.25** **(Volontari)**

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs 117/2017.

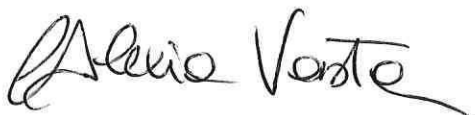
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare le i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

### **Art. 26** **(Lavoratori)**

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori (dipendenti e collaboratori coordinati e continuativi) impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero dei soci.



**Art. 27**  
**(Regolamenti interni)**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, possono essere redatti Regolamenti interni a cura dell'Organo di Amministrazione, previa ratifica dell'Assemblea generale dei soci.

**Art. 28**  
**(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)**

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze previste dall'articolo 15) del presente Statuto.

L'Assemblea, con la stessa maggioranza prevista per lo scioglimento, nomina il liquidatore, determinandone i poteri anche per quanto riguarda la destinazione dei fondi residuati.

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo verrà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

**Art. 29**  
**(Rinvio)**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs 3 luglio 2017, n 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

**Art. 30**  
**(Statuto – efficacia ed interpretazione)**

L'Associazione di Promozione Sociale è disciplinata dal presente Statuto, e agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo Statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività organizzativa stessa.

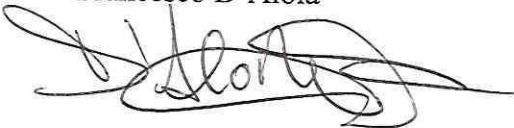
Lo Statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi del Codice Civile.

**Art. 31**  
**(controversie)**

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto tra gli Organi, tra gli Associati, oppure tra gli Organi e gli Associati, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad un arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale ove è ubicata la sede dell'Associazione.

Trieste, 02 agosto 2026

Il Presidente  
Francesco D'Aloia



La segretaria della riunione  
Alexia Vasta

